

## IL REGISTRO DELLE IMPRESE: LE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE

*Relatore:*

dott. Massimo MACCHIA

*giudice del Tribunale di Torino*

**SOMMARIO:** 1. Evoluzione normativa del settore – 2. Le recenti innovazioni in attuazione di direttive comunitarie – 3. La iscrizione delle cessioni di partecipazioni e delle cessioni di azienda (l. 12-8-1993 n. 310) – 4. Il deposito degli atti tramite Camera di Commercio (art. 1, comma 5 *bis*, l. 17-3-1993 n. 63) – 5. Segue: difficoltà interpretative e attuative – 6. La sopraggiunta istituzione del registro delle imprese (art. 8 l. 29-12-1993 n. 580) – 7. Segue: le sezioni speciali del registro – 8. Segue: problemi di competenza territoriale e di regime transitorio.

### *1. Evoluzione normativa del settore.*

L'istituto del registro delle imprese ha subito, nella sua disciplina, una vicenda che può dirsi del tutto particolare. Tracciato dal codice civile nelle sue linee essenziali, esso era stato concepito dal legislatore del 1942 come istituzione destinata ad essere compiutamente regolata in tempi brevi con regio decreto contenente due disposizioni attuative; gli artt. 99-101 disp. att. c.c. dovevano essere una provvisoria passerella di cui valersi nell'attesa della sua realizzazione. Il registro entrava così in funzione a rate: subito operante per le società commerciali e per un limitato numero di atti concernenti le imprese individuali relativamente ai quali già esistevano strutture sotto il cessato codice di commercio (provvedimenti per gli incapaci o semiincapaci titolari imprese; procure insitorie), non funzionante invece per le imprese individuali e gli enti pubblici economici; già operante secondo il codice civile per quanto concerneva il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti di essa; ancora utilizzante, invece, le disposizioni attuative dell'abrogato codice di commercio in punto modalità di iscrizione e di tenuta dei registri, curata dalle Cancellerie dei Tribunali (artt. 1-11 R.D. 27-12-1882 n. 1139 e succ. modifiche). Questa situazione ibrida, di per sé plausibile in una breve prospettiva cronologica, è rimasta immutata per decenni, dando luogo a quella che è stata denominata una situazione di diritto transitorio consolidata.

A tanta perdurante immobilità normativa ha fatto riscontro negli ultimi anni una crescita esponenziale di innovazioni, le più importanti delle quali ancora in fase attuativa, che hanno rivoluzionato il settore creando problemi interpretativi ed attuativi. Nell'arco di 12 mesi, dal dicembre 1992 al dicembre 1993, si possono contare ben cinque interventi normativi che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sulla materia del registro delle imprese, scuotendola dal sonno che (con l'eccezione data dall'istituzione del BusarI) durava da circa mezzo secolo.

Dopo una breve panoramica su tali ultimi interventi, ci si occuperà in particolare dei due di essi maggiormente significativi, cioè di quelli che hanno inciso sulla stessa struttura operativa del registro delle imprese.

### *2. Le recenti innovazioni in attuazione di direttive comunitarie.*

Come già era avvenuto per l'istituzione del BusarI, un notevole impulso alle riforme è stato determinato dagli impegni comunitari e dalle esigenze di uniformare gli ordinamenti in campo

societario tra gli Stati della CEE, sotto questo profilo il settore delle pubblicità delle imprese è solo uno tra i tanti settori coinvolti.

Procedendo in ordine cronologico è anzitutto da ricordare il D.P.R. 29-12-1991 n. 516 (artt. 2-6) sulla piena equiparazione alla società italiana, quanto a incombeni per la pubblicità societaria, delle società estere che istituiscano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile. Il preesistente testo dell'art. 2506 c.c., che è stato modificato, limitava l'equiparazione, quanto ad incombeni pubblicitari, all'iscrizione dell'atto costitutivo e al deposito dei bilanci e delle firme autentiche dei legali rappresentanti (oltre che dal loro nominativo). Ora invece tutti gli atti societari per cui la nostra legge dispone l'iscrizione devono essere assoggettati a tale pubblicità, ancorché concernenti società estere, qualora esse istituiscano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile. Considerata l'ampia dizione della legge, la quale fa riferimento alla "pubblicità degli atti sociali", è da ritenere che l'equiparazione riguardi non solo atti soggetti ad iscrizione, ma anche quelli soggetti a semplice deposito; d'altronde, per il nominativo e le firme autografe dei legali rappresentanti della sede italiana l'obbligo di tale deposito è espressamente stabilito.

Procedendo oltre in questa sommaria rassegna si deve menzionare il D.P.R. 3-3-1993 n.88, il quale, come noto, ha rimaneggiato la materia della S.r.l., tra l'altro attenuando la responsabilità illimitata del socio unico e consentendo la costituzione della società con atto di fondazione posto in essere da un unico soggetto. L'art.4 del citato D.P.R. (che ha introdotto l'art. 2475 *bis* c.c.) ha imposto l'obbligo di pubblicare mediante iscrizione presso il registro delle imprese il sopravvenire di un unico socio, le variazioni della persona del socio unico, ed il ricostituirsi della pluralità di soci. Si deve osservare che la norma, giustamente, parla di "deposito per la iscrizione" della comunicazione relativa al socio unico in proposito è bene ricordare che deposito e iscrizione sono due fenomeni non necessariamente correlati: mentre l'iscrizione di un atto presso il registro delle imprese presuppone necessariamente il previo deposito di esso, non ogni deposito deve sfociare nella iscrizione; il codice prevede infatti casi di atti da depositare, ma non da iscrivere (tali i bilanci ordinari delle società di capitali e relativi allegati: art.2435 c.c.; le firme autografe dei legali rappresentanti di esse: art.2383, 4° comma c.c.); iscrizione e deposito sono separatamente considerati rispettivamente all'art.100e 101 disp.att. c.c. Là dove è previsto il solo deposito dell'atto e non anche l'iscrizione, la pubblicità adempie di regola ad effetti di semplice pubblicità notizia, senza cioè effetti legali. Tanto premesso, se si esaminano le conseguenze della mancata effettuazione della pubblicità in ordine al socio unico di S.r.l., si nota che il mancato rispetto delle relative prescrizioni comporta responsabilità illimitata del socio per il caso di insolvenza della società; tale responsabilità cessa, invece, per le obbligazioni sociali successive al compimento della pubblicità in esame (art. 2497, 2° comma c.c., quale novellato con art. 7 D.P.R. n. 88/1993 in esame). Il deposito delle comunicazioni sul socio unico non adempie dunque a funzioni di pubblicità notizia, ma provoca effetti giuridici; addirittura non siamo più nel campo della pubblicità dichiarativa (che è l'effetto normale della pubblicità del registro imprese), bensì nel campo della pubblicità costitutiva; fino a quando la comunicazione non è depositata, il socio unico rimane illimitatamente responsabile, e a nulla gli gioverebbe provare la conoscenza di fatto, in capo ai singoli creditori, che la S.r.l. aveva un unico socio. Considerati gli automatici effetti giuridici che la pubblicità in questione assume nei confronti della collettività, vi è l'esigenza non solo che l'atto sia consultabile (come avviene per quelli semplicemente depositati), bensì, a monte, che esso sia conoscibile. Rettamente, perciò, l'art.2475-*bis* c.c., parla di "deposito per l'iscrizione" e non di semplice deposito; per effetto della norma in esame il novero degli atti societari per cui la legge prescrive l'iscrizione si è dunque incrementato di un altro esemplare.

*3. La iscrizione delle cessioni di partecipazioni e delle cessioni di azienda (legge 12-8-1993 n. 310).*

Mentre le innovazioni fin qui considerate hanno tratto impulso dall'obbligo di raccordare la nostra legislazione alla normativa comunitaria, la legge da ultimo citata è stata ispirata ad esigenze di trasparenza e controllo delle operazioni economiche, anche non societarie. Nell'ambito di tali misure, per quel che qui interessa, è stata imposta la pubblicazione presso il registro delle imprese dei trasferimenti delle quote delle S.r.l.; inoltre, la pubblicazione presso il medesimo registro dell'elenco dei soci e altri titolari di diritti sulle quote suddette, nonché analogo incombente per le S.p.A. non quotate in borsa (per quelle quotate, ove l'incombente sarebbe stato troppo gravoso, già esiste un obbligo di comunicazione a fini fiscali); e, ancora, l'obbligo (esteso al notaio rogante od autenticante l'atto) di iscrivere gli atti di cessione della proprietà o del godimento di aziende; con quest'ultima disposizione, che vale anche per le imprese individuali, ha trovato finalmente attuazione l'art.2556 c.c. (è stato infatti parallelamente modificato l'art.100 disp. att.c.c.) con relative conseguenze *ex art. 2559 c.c.* sulla opponibilità ai terzi della cessione dei crediti facenti parte del complesso aziendale.

Diversa è l'efficacia della pubblicità con riferimento ai singoli casi enunciati. Per quel che riguarda l'iscrizione delle cessioni delle quote di S.r.l. la pubblicità ha efficacia costitutiva; per l'esattezza può ricondursi alla categoria della c.d. pubblicità parzialmente costitutiva individuata dalla dottrina, nella quale si pongono quei casi in cui l'atto, sebbene efficace tra le parti, è condizionato all'iscrizione per l'efficacia nei confronti dei terzi (fenomeno quest'ultimo diverso dall'opponibilità ai terzi, la quale attiene alla pubblicità dichiarativa; la pubblicità dichiarativa non incide sull'efficacia dell'atto, la quale rimane integra nei confronti dei terzi per i quali si provi la conoscenza dell'atto non iscritto: art.2193 1° comma c.c.). Ed infatti, in base al nuovo testo dell'art. 2479 c.c., introdotto dalla legge in esame, la cessione delle quote e la conseguente variazione delle persone dei soci non potrà essere annotata nel libro soci se non consta l'avvenuto deposito al registro imprese del titolo legittimante il trasferimento; e poiché nei confronti della società la cessione delle quote ha efficacia solo dopo l'annotazione del libro soci (art. 2479, 2° comma c.c.), ecco che, per le S.r.l., il deposito (e la conseguente iscrizione) della detta cessione nel registro imprese si pone come condizione per l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi.

Quanto alla pubblicazione presso il registro imprese dell'elenco dei soci (prescrizione questa che vale non solo per le S.r.l., ma anche per le società per azioni non quotate nei mercati ufficiali), essa sembra invece avere una funzione di semplice pubblicità notizia, non vendendosi (a parte l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'omissione) quale effetto giuridico scaturisca dall'omesso deposito di tale elenco. Sarebbe stato perciò più coerente che la legge si fosse limitata ad imporre il deposito dell'elenco (così come avviene per i bilanci) e non anche l'iscrizione, evitando di gravare il registro di formalità eccessive.

Per quanto riguarda, infine, l'iscrizione delle cessioni di aziende (proprietà o godimento), trattasi di pubblicità ad efficacia limitatamente dichiarativa; essa rende opponibile ai terzi la cessione dei crediti aziendali. Ho detto "limitatamente" dichiarativa poiché la stessa efficacia può essere ottenuta, per i singoli crediti, con il normale strumento della notifica al debitore ceduto o dell'accettazione con atto di data certa; inoltre la cessione dei contratti consegue automaticamente alla cessione dell'azienda, ai sensi dell'art. 2558 c.c., senza che la iscrizione sembri avere rilievo neppure ai fini della recedibilità del terzo contraente (la quale può essere esercitata entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, notizia da intendersi, secondo la lettera della legge, come effettiva e non come semplice conoscibilità); sotto quest'ultimo profilo la iscrizione presso il registro delle imprese svolge una funzione di semplice pubblicità notizia.

#### *4. Il deposito degli atti tramite Camera di Commercio (art.1, comma 5-bis, legge 17-3-1993 n.63).*

Mentre le disposizioni finora considerate hanno innovato su aspetti i quali, ancorché importanti, non riguardano l'istituto in sé del registro delle imprese, le norme introdotte nella legge 17-3-1993

n. 63 e nella legge 29-12-93 n.580 hanno operato profondamente sulla struttura stessa dell'ufficio, e richiedono perciò più attento esame.

La prima innovazione in questione è contenuta nel comma 5-bis dell'art.1 del d.l. 15-1-1993 n.6 così modificato con la legge di conversione n.63/1993 *cit.* Si deve subito avvertire che la norma in esame ha un destino ormai segnato nel tempo: essa, pur rappresentando una disposizione attualmente vigente ed operante, ha, come prospettiva ormai stabilita, di venire sostituita dall'assetto (si spera definitivo) che al registro delle imprese è stato impartito dall'art. 8 della l. n. 580/1993 con un congruo periodo di "vacatio legis".

Per rendersi conto delle finalità che hanno indotto il legislatore del marzo 1993 a modificare, con un comma aggiunto in sede di legge di conversione, la struttura dell'ufficio registro imprese risvegliandolo da un torpore durato mezzo secolo, è bene considerare il contesto in cui la norma è inserita/ contesto che, secondo una cattiva abitudine ormai invalsa nella congerie di recenti leggi tecnicamente mal fatte, riguarda una materia del tutto diversa da quella in cui il comma è stato collocato, tanto da renderne problematica la ricerca e farne passare all'inizio quasi inosservata la portata. La l. n. 63/1993 riguarda infatti disposizioni per contenere l'evasione nel versamento dei contributi previdenziali. L'art.1 di essa, al fine di potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e semplificare, a vantaggio anche degli utenti, gli adempimenti burocratici, ha ritoccato una precedente legge (n.412/1991) istitutiva dei c.d. sportelli polifunzionali. Si è inteso cioè creare strutture collegate tra loro, usufruenti di strumenti informatici comuni (le banche dati), per provvedere congiuntamente alla registrazione presso gli enti previdenziali dei soggetti a ciò tenuti, alla considerazione di questi stessi soggetti a fini tributari, nonché alla loro iscrizione nel registro ditte e nell'albo delle imprese artigiane tenuti dalla Camera di Commercio. Si è così stabilito che la denuncia di iscrizione presentata allo sportello di uno dei predetti organismi, secondo le rispettive disposizioni, ha efficacia anche per gli altri enti interessati, ai quali i dati acquisiti vengono automaticamente resi accessibili attraverso previste banche dati informatiche gestite in comune.

Sull'onda di questa impostazione efficientistica, il legislatore ha pensato anche al registro delle imprese istituito dal codice civile. In proposito era da decenni lamentata l'esistenza di una irrazionale parziale duplicazione tra le notizie acquisite (a fini di sola pubblicità notizia) dal registro ditte tenuto dalla Camera di Commercio (art.47 seg. R.D. 20-9-1934 n.2011 e successive modifiche e integrazioni) e il contenuto del registro delle imprese curato dalle Cancellerie presso i Tribunali. Il comma 5-bis ha inteso razionalizzare la materia creando un collettore comune ai due registri, e utilizzabile anche ai fini del Busarl, istituito presso la Camera di Commercio. Il suo testo dispone infatti che: "*il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino uff. delle società per azioni e a resp. limitata avviene per il tramite delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*". L'intendimento della disposizione in esame, in sé commentevole, era dunque di razionalizzare e semplificare la materia, nel comune interesse di risparmio di attività per la pubblica amministrazione e di risparmio di tempo per gli utenti, e questo anche in un'ottica di informatizzazione dei servizi, posto che sotto questo profilo il registro ditte presso le Camere di Commercio ha già raggiunto uno stadio avanzato e gode di considerevole efficienza. Purtroppo, come sovente avviene nelle riforme poco meditate, il risultato pratico è stato esattamente l'opposto delle intenzioni, come meglio si dirà.

Il testo della norma, piuttosto sintetico, ha creato fin dall'inizio vari dubbi interpretativi.

Un primo punto è parso tuttavia subito evidente: le Cancellerie incaricate della tenuta del registro delle imprese non sono state assorbite nel sistema degli sportelli polifunzionali; non vale cioè per esse una interscambialità e fungibilità reciproca tra depositi di atti presso la C.C.I.A.A. e depositi presso il registro delle imprese. Il collegamento è invece unilaterale, nel senso cioè che, mentre il deposito presso la C.C.I.A.A. è destinato ad avere effetto anche per il registro imprese,

nessun deposito, al contrario, è possibile presso le Cancellerie ai fini del registro ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

Vi è di più: per effetto della nuova norma le Camere di Commercio sono divenute le uniche abilitate a ricevere i depositi, anche agli effetti del registro delle imprese, e le Cancellerie sono state sgravate dall'incombente del contatto col pubblico nella ricezione degli atti da depositare. In questo è consentito il nocciolo della riforma; anziché costringere l'utente a recarsi in due diversi uffici (C.C.I.A.A. e Cancelleria) per eseguire il deposito del medesimo atto, un solo adempimento (presso la C.C.I.A.A.) è concepito come sufficiente a soddisfare entrambi.

Questa è in effetti l'interpretazione invalsa. Ma si deve subito avvertire che, in sede teorica, l'opinione può essere tutt'altro che pacifica, e non è escluso che diverse interpretazioni siano destinate a trovare sostenitori, anche sotto la spinta dei gravissimi inconvenienti pratici che si stanno manifestando nella attuazione della norma. Si potrebbe infatti rilevare che il collegamento tra sportelli polifunzionali (al cui principio la norma si è ispirata, pur non coinvolgendo le Cancellerie in questo plesso organico) è stato espressamente concepito dalla legge in chiave informatica, prevedendosi il supporto operativo di moduli unificati e di procedure integrate da definirsi con D.P.R. attuativi (art.1, 2° comma l.n. 63/1993 *cit.*), fino a quando queste strutture operative non vengano compiutamente create e non investano (anche sul piano dell'informatizzazione) la tenuta del registro delle imprese, si è adombrato che la norma di principio possa essere disapplicata e le Cancellerie, in alternativa alla Camera di Commercio, possano continuare a ricevere il deposito degli atti destinati al registro imprese. È una tesi che, indubbiamente, premia la istintiva riluttanza a battere strade nuove; ma proprio per questa ragione, al moltiplicarsi delle difficoltà operative, potrebbe riprendere piede.

Bisogna anche riconoscere che lo stesso legislatore ha, forse involontariamente, apportato elementi a sostegno dell'interpretazione in esame; l'art. 9 della legge 12-8-1993 n. 310 (legge, dunque, successiva a quella n. 63/1993 qui in considerazione) ha modificato l'art.100 disp.att. c.c. per armonizzarlo con l'introdotta obbligo di iscrizione degli atti di cessione delle aziende (di cui in precedenza si è detto); orbene il testo dell'art.9 *cit.* così si esprime: "...il deposito di cui al 2° comma dell'art. 2556 c.c. ... deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la Cancelleria del Tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente Camera di Commercio...". Altro che sportello unificato presso la Camera di Commercio! Qui si torna a parlare (ai fini del registro imprese) di deposito presso la Cancelleria del Tribunale, cui si aggiunge il separato incombenza del deposito presso la C.C.I.A.A. ai fini del registro ditte. E allora sono proponibili tre alternative ipotesi interpretative: o il legislatore ha dimostrato di non conoscere le riforme da lui stesso introdotte pochi mesi prima (in parole povere, si dà dell'ignorante al legislatore, si fa un'interpretazione abrogante dell'inciso in esame e si ritiene che anche gli atti di cessione di aziende debbano depositarsi presso la C.C.I.A.A. e non già presso le Cancellerie); oppure si valorizza il sintomo traibile dalla norma citata e si conclude che l'obbligo di deposito presso la Camera di Commercio di cui al comma 5-bis in esame è norma solo programmatica e non ancora applicabile nella sua assolutezza, e dunque che il deposito ai fini del registro imprese può continuare ad avvenire presso le Cancellerie, così come testualmente previsto con le cessioni di azienda, oppure, ancora (terza alternativa), si ritiene che, per i soli atti di cessione di azienda, il deposito debba avvenire presso le Cancellerie, mentre per tutti gli altri debba avvenire presso la C.C.I.A.A.. Quest'ultima ipotesi, assolutamente priva di ragionevolezza, non può che essere respinta. Allo stato sembra preferibile un'interpretazione abrogante del riferimento alla Cancelleria, ai fini del deposito degli atti di cessione, contenuto nell'art.9 l.310/1993 *cit.*; è ormai fatto tristemente notorio di come siano tecnicamente mal fatte le leggi, e non può dunque scandalizzare che l'interprete debba intervenire con l'accetta là dove il legislatore ha lasciato vistose sbavature nella creazione del tessuto normativo. E tuttavia, se gli attuali sintomi di malessere nella pratica applicazione del comma 5-bis

in esame ancora cresceranno, non è azzardato prevedere che sorga qualche sostenitore della seconda ipotesi sopra formulata.

Passando ad altri profili, un punto può dirsi certo; il comma 5-bis non ha unificato i due registri (imprese e ditte); la tenuta del registro delle imprese, la conservazione degli atti relativi, il rilascio di copie e certificazioni è rimasto finora nelle competenze della Cancelleria. La riforma di cui alla norma in esame ha inciso solo sulla fase di acquisizione dell'atto da registrare. Può essere utile richiamare il concetto, ormai dottrinalmente consolidato, secondo cui l'attività di iscrizione presso il registro imprese ha carattere composito, scomponibile in due fasi: una prima, di iniziativa privata, consistente nel deposito dell'atto con le relative note di iscrizione, ed una seconda, di natura pubblica demandata al Cancelliere, consistente nel controllo dell'autenticità di sottoscrizione dell'atto e della ricorrenza dei requisiti di legge (art. 2189 c.p.v. c.c.), nonché nella conseguente attività di iscrizione nei registri. Orbene, la seconda fase appartiene attualmente ancora alle Cancellerie; è invece la prima ad avere subito modifiche, dovendosi il deposito attuare "tramite" le Camere di Commercio.

Sul significato di attribuire all'espressione "deposito per il tramite delle Camere di Commercio" potrebbe avanzarsi una prima interpretazione fortemente riduttiva; le C.C.I.A.A. funzionerebbero al riguardo come una sorta di buca delle lettere, un semplice strumento collettore di atti vari, da trasmettere pari pari alle competenti Cancellerie; solo con la ricezione di essi da parte di queste ultime il deposito sarebbe perfezionato. Non sembra che questo sia lo spirito della norma, la quale ha inteso non solo evitare agli utenti una duplicità di accessi (il che sarebbe salvaguardato anche con l'interpretazione riduttiva), ma pure evitare una duplicità di adempimenti burocratici, attribuendo, per tutti gli effetti, gli incombeni di ricezione ad un unico sportello. A tale fine basti pensare alla connessione della riforma con l'istituzione degli sportelli polifunzionali, di cui si è detto; lo stesso comma 5-bis stabilisce che il deposito, per il tramite delle C.C.I.A.A., avviene "*con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte*"; dunque è produttivo di un "effetto", e non è perciò una mera operazione materiale di raccolta di carte da inoltrare.

Ci pare perciò da accogliere la diversa interpretazione (di fatto adottata nella pratica attuazione) secondo cui la norma in esame ha sostituito al Cancelliere la Camera di Commercio nell'attività di ricezione degli atti destinati al registro delle imprese. E qui cominciano le vere difficoltà interpretative, ben presto rivelatisi nella pratica. Eccone alcune.

##### 5. Segue: difficoltà interpretative e attuative.

a) posto che il Cancelliere deve rifiutare la ricezione degli atti non in regola con il pagamento dei diritti di Cancelleria (art.2, 3° comma l. 21-2-1989 n. 99), e posto che tale balzello riguarda anche il deposito degli atti destinati al registro imprese, sarà il funzionamento della C.C.I.A.A. legittimato a pretendere il versamento dei diritti di Cancelleria e a rifiutare la presa in consegna dell'atto qualora esso non sia in regola? Indubbiamente diventa anomalo che diritti di Cancelleria debbano essere riscossi (sia pure sotto forma di annullamento di marche) o quanto meno controllati dal funzionario di un ente estraneo all'organizzazione del Ministero statale. In più il Cancelliere è personalmente responsabile della mancata esazione di tali diritti; sarebbe assurdo attribuire le mansioni di esazione ad un funzionario e la corrispondente responsabilità ad un funzionario diverso;

b) la trasmissione degli atti della C.C.I.A.A. alle Cancellerie richiede un tempo non trascurabile: non si tratta solamente dell'attività di trasporto, ma soprattutto di quella di compilare elenchi, distinte, controllarli, prendersi in carico da parte della Cancelleria quanto trasmesso e rilasciare dichiarazione di scarico a chi li ha inoltrati: il tutto aggravato dalla non coincidenza territoriale tra ambito della C.C.I.A.A. e circondario di Tribunale, con conseguente necessità per la C.C.I.A.A. di tenere suddivisi gli atti a seconda della Cancelleria di destinazione. Tutto ciò comporta una dilatazione, anche considerevole, dell'intervallo tra il giorno di deposito dell'atto presso la

C.C.I.A.A. e il giorno di sua registrazione presso la Cancelleria; col che diventa impellente un problema prima quiescente: gli effetti della registrazione si perfezionano con il deposito (presso la C.C.I.A.A.) ovvero con la annotazione sui Registri di Cancelleria?

c) Ancora: il comma 5-*bis* dispone che il deposito presso la C.C.I.A.A. avviene anche agli effetti della successiva pubblicazione sul Busarl (tale almeno sembra il significato della disposizione, ancorché formulata in modo disgiuntivo); ma siccome la copia destinata al Busarl deve prima ricevere da parte del Cancelliere un attestato di avvenuta registrazione dell'originale (art.10 del R.D. del 1882 contenente le disposizioni attuative del registro società), come può la C.C.I.A.A. ricevere la copia per l'inoltro al Busarl prima che essa sia certificata dal Cancelliere?

La prassi ha dovuto, bene o male, escogitare soluzioni a questi problemi, e si accennerà qui alle più plausibili interpretazioni, che sono state avallate anche da circolari ministeriali.

Già si è detto come presso gli sportelli della C.C.I.A.A. avvenga un vero e proprio deposito ad effetti giuridici e non il conferimento di un semplice incarico di inoltro alla Cancelleria. E dunque si deve ritenere che spettino alla Camera di Commercio gli incombeni correlati all'esecuzione del deposito. È implicito anzitutto in tali incombeni di istituire e compilare un registro d'ordine in cui fare constare data, numero progressivo ed estremi dei singoli atti depositati; si tratta di un surrogato del reg. Mod.A tenuto dalla Cancelleria e previsto all'art.4 del Regolamento del 1882 per il cod. di commercio; la tenuta di quest'ultimo registro (ormai divenuto un mero duplicato) bene potrà essere accentrata presso la Camera di Commercio, eventualmente con l'ausilio di collegamenti informatici con le Cancellerie. Spetta inoltre agli sportelli C.C.I.A.A. il controllo dei requisiti condizione di ricevibilità dell'atto (da tenere distinti da quelli attinenti alla iscrivibilità di esso); si tratta cioè dei requisiti strettamente formali e di evidenza oggettiva; tali la competenza territoriale dell'ufficio richiesto, legittimazione del richiedente, l'essere l'atto accompagnato (qualora debba essere iscritto) dalla duplice nota di trascrizione, l'essere l'atto nella forma della scrittura privata autenticata o della copia autentica di atto pubblico, l'essere accompagnato (qualora da pubblicarsi poi sul Busarl) da copia autentica ad esso destinata; il tutto secondo i dettami degli artt. 1 e 10 del citato Regolamento di cui al R.D. n. 1139/1882. A proposito dei soggetti legittimati alla presentazione, è senz'altro da ricomprendere tra essi il notaio rogante, nei casi contemplati dal cod.civile, ancorché tale soggetto non sia previsto ai fini del deposito per l'inserzione nel registro delle ditte. È sorto inoltre il problema, ai fini della ricevibilità, se la consegna dell'atto alla C.C.I.A.A. debba avvenire di persona ovvero possa essere compiuto a mezzo del servizio postale: la questione è sorta per il fatto che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, si ritiene sufficiente l'invio dell'atto per posta, mentre in tema di deposito per il registro delle imprese (quando era curato dalla Cancelleria) si è ritenuto, anche in base ad istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia, che occorresse la personale consegna. Bisogna dire che le motivazioni assunte a sostegno di quest'ultima opinione, e cioè la possibilità per il Cancelliere di un immediato controllo sulla iscrivibilità dell'atto e di esternare immediatamente eventuali motivi di rifiuto, non sono più attuali nella presente situazione. È ormai inevitabile che tra il giorno del deposito dell'atto e quello della sua iscrizione nel registro passi un certo lasso di tempo ed, in ogni caso, non è più possibile un diretto contatto del presentatore con il Cancelliere, il quale non riceve più pubblico per tale incombenza. Non si vede perciò per quale ragione il soggetto interessato non possa valersi, a proprio rischio, del servizio postale per il deposito dell'atto presso la C.C.I.A.A., salvo successive integrazioni o rettifiche qualora il Cancelliere rilevi motivi di non iscrivibilità.

È da ritenere compito del funzionario della C.C.I.A.A. addetto alla ricezione controllare anche la regolarità dell'atto rispetto al pagamento dei diritti di Cancelleria, provvedendo alla relativa esazione con l'annullamento delle apposite marche: tale pagamento è infatti espressamente considerato condizione di ricevibilità dell'atto all'art.2, 3° comma, legge 21-2-1989 n.99.

Alla Cancelleria, una volta ricevuti gli atti da parte della C.C.I.A.A., spetta invece in via esclusiva di controllare i requisiti di iscrivibilità (regolarità delle note di iscrizione, completezza dell'atto, eventuale omologa richiesta della legge, il rientrare esso nelle tipologie per cui è prevista

l'iscrizione, autenticità delle firme; e, secondo quanto si ritiene da taluni, la stessa veridicità dell'atto; inoltre il versamento della tassa di concessione governativa). È da ritenere che il Cancelliere possa anche rilevare cause di irricevibilità non avvertite dallo sportello C.C.I.A.A., posto che, sia pure mediamente, anche queste ultime impediscono l'iscrizione; col che si rimedia al rischio di ritenere il Cancelliere responsabile per la mancata percezione dei diritti di Cancelleria il cui controllo spetta anzitutto alla C.C.I.A.A.

Anche se il comma 5-*bis* nulla dice in proposito, si deve ritenere che il Cancelliere, dopo eseguita la iscrizione, debba darne notizia alla Camera di Commercio, restituendole inoltre la copia autentica destinata al Busarl con l'attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'atto, di cui all'art. 10, 2° comma del R.D. 27-12-1882 n. 1139: in questo modo sarà possibile alla C.C.I.A.A. provvedere all'ulteriore adempimento dell'eventuale pubblicazione sul Busarl e all'iscrizione nel registro ditte, incombenti questi che conseguono all'iniziale deposito dell'atto, senza necessità di nuovi impulsi da parte del richiedente, come espressamente prevede il comma 5-*bis* citato.

È implicito nel nuovo sistema che spetti agli sportelli della C.C.I.A.A., riceventi il deposito dell'atto di annotarne su apposito registro cronologico il numero d'ordine progressivo, gli estremi identificativi e la data di ricezione. Si tratta di incombenti per i quali, quando il deposito avveniva a mani del Cancelliere, veniva compilato il registro d'ordine c.d. Modello A previsto all'art. 4 del R.D. 27-12-1882 n. 1139. Ora che la ricezione spetta agli sportelli C.C.I.A.A., sembra sostenibile che la tenuta di tale registro sia trapassata nella competenza della C.C.I.A.A., non avendo più senso per la Cancelleria documentare fatti e adempimenti cui non assiste, ed essendo per altro verso impensabile che non debba rimanere traccia documentale del deposito. Conseguentemente al depositante dovrà essere rilasciata dagli sportelli C.C.I.A.A. la ricevuta in carta libera di cui all'art. 4, 2° comma del R.D., n. 1139/1882 *cit.*

Posto, dunque che la data del deposito viene documentata dalla C.C.I.A.A. nel registro cronologico d'ordine da essa tenuto, mentre la data di iscrizione sarà quella di effettivo compimento di tale formalità da parte della Cancelleria, sorge il problema di quale delle due date sia rilevante per gli effetti giuridici della iscrizione nel registro delle imprese.

Agli effetti del computo della tempestività del deposito è indubbio che venga in considerazione la data di consegna allo sportello C.C.I.A.A.: la dizione degli artt. 2194, 2626, 2635 c.c. è inequivoca nel sanzionare l'omissione od intempestività della "richiesta" di iscrizione o del "deposito"; è dunque l'iniziale impulso che deve essere compiuto nei termini prescritti, anche se l'effettiva inserzione dell'atto nel registro avvenga in un secondo tempo. Rimane il problema se possa ritenersi tempestivamente depositato un atto che, preso in consegna dallo sportello C.C.I.A.A., risulti poi irricevibile ad un successivo controllo del Cancelliere e venga conseguentemente rifiutato, sì da poter essere ripresentato o regolarizzato solo fuori termine. Se è vero che la sanzione di cui all'art. 2626 c.c. colpisce anche l'esecuzione, ancorché tempestiva, di un deposito incompleto, e come tale, in linea di principio irricevibile, non si può tuttavia trascurare che la presa in consegna dell'atto da parte delle C.C.I.A.A. ingenera un ragionevole affidamento nel soggetto tenuto all'adempimento, il quale pertanto non può essere più ritenuto in colpa per non essersi attivato, prima delle scadenze dei termini, a regolarizzare e rendere ricevibile il deposito. Sembra dunque doversi concludere che, in tali casi, pur perfezionandosi il deposito nel momento della successiva regolarizzazione o rinnovazione, non sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardività là dove manchi l'estremo soggettivo della colpa, essenziale anche per la ricorrenza dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 3 legge 24-11-1981 n. 689; mancanza di colpa che, nell'ipotesi prospettata, è data dall'affidamento creato da parte dello sportello C.C.I.A.A. con la presa in consegna senza riserve dell'atto depositato rivelatosi poi irricevibile.

Problema da risolvere in base agli stessi principi nasce dalla circostanza che le Camere di Commercio, in certi luoghi, non sono aperte nei giorni di sabato; che cosa accade se l'ultimo giorno utile per il deposito scade, appunto, col sabato? Non può essere invocato il principio sulla proroga

del termine scadente il giorno festivo, poiché tale non è considerato il sabato della c.d. settimana corta; d'altro canto il soggetto tenuto al deposito ha diritto all'intero termine previsto dalla legge e non gli si può imputare di non avere compiuto entro il venerdì quanto aveva diritto di eseguire ancora al sabato. Possono valere anche qui i principi generali sulla incolpevolezza della condotta e sulla causa di forza maggiore quali circostanze escludenti la responsabilità per la tardività del deposito eseguito il lunedì successivo.

Mentre, ai fini, delle menzionate sanzioni, è rilevante il giorno del deposito dell'atto, ai diversi effetti del perfezionarsi della pubblicità legale sembra invece rilevante il giorno dell'effettiva iscrizione dell'atto nel registro delle società (c.d. modello D, di cui all'art.7 R.D. 27-12-1882 n. 1139); si fa riferimento, naturalmente, agli atti per cui non è imposto l'ulteriore adempimento del Busar. Al riguardo non appare convincente la diversa opinione (Trib. Torino, decreto 16 novembre 1990 in causa n. 4064/1990, inedito) che ha inteso fare retroagire gli effetti dell'iscrizione alla data di annotazione del deposito nel registro cronologico d'ordine; a sostegno di tale convincimento è stata invocata, tra l'altro, l'analogia con il principio vigente per le iscrizioni nei Registri Immobiliari, ove è pacifico che la formalità prende grado dalla data di annotazione sul registro d'ordine e non da quella, eventualmente successiva, di esecuzione di essa nel registro delle trascrizioni od iscrizioni. Senonché il registro delle imprese, a differenza di quelli immobiliari, non è preordinato a risolvere conflitti tra più aventi causa dal medesimo soggetto e non comporta una graduazione cronologica di formalità confliggenti; appare pertanto fuori luogo il ricorso all'analogia. La funzione del registro delle imprese è, invece, di porre in grado gli operatori economici di avere notizie su circostanze giuridicamente rilevanti attinenti alle imprese commerciali e, correlativamente, di fare beneficiare queste degli effetti della pubblicità legale; in tanto possono porsi a carico dei terzi tali effetti in quanto i terzi siano effettivamente in grado di conoscere gli atti loro opponibili o che beneficiano dell'effetto costitutivo; e poiché tale conoscenza è concretamente possibile solo con l'iscrizione nel registro delle società (cercare una iscrizione nel registro cronologico equivarrebbe ad andare in cerca del classico ago perduto in un pagliaio), sembra corretto concludere che solo dalla data dell'iscrizione nel registro di Cancelleria Mod.D vengono a decorrere gli effetti, costitutivi o dichiarativi, della pubblicità legale.

Per concludere l'argomento, si può formulare un complessivo giudizio sull'innovazione introdotta con l'esaminato art.1, comma 5-*bis* legge 17-3-1993 n.63. Essa, sorta con l'intento di razionalizzare e unificare gli adempimenti di pubblicità delle imprese, ha ottenuto l'effetto esattamente opposto. La ripartizione di mansioni tra C.C.I.A.A. e Cancelleria nell'iter di deposito e iscrizione degli atti nel registro delle imprese ha allungato i tempi e accresciuto le difficoltà. Fino a quando era il Cancelliere a ricevere il deposito, egli avendo l'immediata disponibilità dell'atto, poteva subito segnalare la ricorrenza, a suo giudizio, di motivi di iscrivibilità e invitare la parte a rimediare. Poiché, invece la C.C.I.A.A. non ha tali poteri, si verifica, mancando tale preventivo filtro, un maggior numero di rifiuti di registrazione e, quel che è peggio, gli atti rifiutati vengono restituiti alla Camera di Commercio (non avendo più la Cancelleria contatti con il pubblico dei depositanti) affinché avverta gli interessati; questi ultimi, costretti a ripresentarsi agli sportelli C.C.I.A.A. (a ritirare l'atto rifiutato e poi a ripresentarlo emendato), subiscono disagi maggiori rispetto al passato. Più in generale, risulta un dispendio maggiore di attività e di tempo, sia a carico degli utenti, sia a carico della pubblica amministrazione. A tutto concedere, si può riconoscere alla riforma l'indiretto merito di avere stimolato iniziative di informatizzazione nella tenuta del registro delle imprese che saranno utili in un secondo momento. Un ultimo vantaggio, ma non certo un merito, del comma 5-*bis* in esame, consiste nell'essere una riforma destinata a durare poco: il suo destino è infatti ormai segnato, essendo la norma destinata a scomparire per effetto dell'art.8 della sopravvenuta legge 29-12-1993 n.580. Su di esso è giunto il momento di soffermarsi.

## *6. La sopraggiunta istituzione del registro delle imprese (art.8 legge 29-12-1993 n.580).*

Riforma ben più profonda è stata introdotta con l'art.8 della legge 29-12-1993 n.580. Mentre il comma 5-bis in precedenza esaminato ha disciplinato l'"input", unificandolo (ai soli fini della ricezione degli atti) presso le Camere di Commercio, con la legge n.580/1993, destinata a trovare concreta applicazione tra circa tre anni, si è inciso sulla struttura globale del registro delle imprese, che è stato così finalmente attuato.

Alla situazione del registro delle imprese si era, per verità, cominciato a porre mano fin dal 1958 con la redazione di progetti (a tale data risale il progetto Trabucchi); più recentemente era stato elaborato dal prof. Bocchini un organico testo composto di circa 60 articoli. La legge entrata in vigore, pur recependo le linee di fondo di tali lavori, ha però inteso concentrare in poche disposizioni (un unico articolo) la struttura fondamentale dell'istituto, rinviando ed emanando regolamento una più compiuta disciplina. La soluzione tecnica di fissare con legge le grandi linee rinviando ad una fonte regolamentare di riempire gli spazi vuoti appare di per sé da approvare, salvo alcune riserve che si avvanzeranno su una eccessiva lacunosità della fonte primaria: il Regolamento consentirà infatti di formulare un testo tecnicamente elaborato.

L'art.8 in esame si pone essenzialmente come attuazione delle previsioni di cui agli artt.2188 segg.c.c., che quindi rimangono in vigore e sono anzi presupposte; contiene però anche disposizioni innovative per le imprese non commerciali. La sua concreta attuazione comporterà il venire meno per incompatibilità dell'art.1, comma 5-bis della legge n. 69/1993; determinerà inoltre di cessare, per intrinseco esaurimento, delle norme di cui agli artt.99-101 disposizioni di attuazione al c.c. la cui durata era prestabilita fino al momento di entrata in funzione del registro delle imprese.

I connotati essenziali del nuovo istituto sono: *a)* incardinamento di esso presso la Camera di Commercio; *b)* sua informatizzazione in base alle recenti tecnologie; *c)* eliminazione, mediante accorpamento, del registro delle ditte già esistente presso la medesima Camera di Commercio; *d)* vigilanza, con competenza territoriale provinciale, da parte di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale capoluogo di provincia; *e)* iscrizione in separate sezioni del registro anche di imprenditori non commerciali, con efficacia di sola pubblicità notizia.

È bene procedere, senza pretese di approfondimento, all'esame dei tratti essenziali sopra enunciati.

Le rivalità e diatribe, cui in passato era stato imputato uno dei motivi del ritardo di attuazione dell'istituto, se cioè incardinare il registro delle imprese presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero presso le Camere di Commercio sono state risolte nel modo da tempo auspicato in sede di lavori preparatori, con una soluzione che ha tenuto conto della grave crisi delle strutture degli uffici giudiziari e, per contro, del possedere già attualmente le Camere di Commercio agili strumenti informatici suscettibili di espansione. Tenuto conto che l'ambito territoriale della C.C.I.A.A. coincide normalmente con la Provincia, viene così anche ampliato l'ambito di operatività e ridotto il numero degli uffici del registro cui fare riferimento; in pari tempo, utilizzando la rete informatica, sarà possibile collegare la consultabilità del registro su scala nazionale, evitando così agli utenti di dipendere, per le informazioni, dalle singole Cancellerie di Tribunale sparse sul territorio dello Stato. Il comma 6° dell'art.8 in esame dispone infatti che il registro dovrà assicurare la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale attraverso organicità e completezza dei dati ottenibili. Naturalmente gli atti e documenti depositati non potranno che essere conservati in fascicoli presso le singole Camere di Commercio per la loro materiale consultazione; ma non è da escludere in futuro il ricorso a tecniche di microfilmatura; in un'ottica efficientistica il comma 8° dell'articolo in esame prevede infatti, sia pure rinviando al regolamento attuativo, il rilascio di certificati e copia per corrispondenza e per via telematica, nonché procedure semplificative e agevolative volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese; tra queste è da porre il coordinamento del registro delle imprese con la pubblicità prevista sul BusarI e sul Bollettino delle società cooperative. Verrà inoltre automaticamente a cessare l'anacronistico regime

di pubblicità sul FAL ancora vigente per i consorzi (art.108, 1° comma disp. att. c.c., che espressamente delimita l'efficacia della norma fino all'attuazione del registro delle imprese).

Proprio nell'ottica di eliminare duplicità di adempimenti e di razionalizzare il sistema, è destinato a scomparire l'attuale registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, a fini statistici e di notizia di fatto, secondo le disposizioni del T.U. 20-9-1934 n. 2011 e succ. modifiche. Il suo mantenimento è previsto, in via transitoria, esclusivamente fino al momento di completa attuazione del registro delle imprese, per la quale è stato fissato il termine massimo di tre anni (comma 7°); esamineremo in seguito il problema se, in questo lasso di tempo, il registro delle ditte debba solo più essere conservato a scopo certificativo ovvero debba anche essere aggiornato; ciò tenuto conto che già fin da ora è previsto l'"input" nella banca dati delle C.C.I.A.A. degli atti soggetti ad iscrizione e deposito secondo le norme sul registro delle imprese (comma 11°).

Organo cardine del registro delle imprese diventa il Conservatore, funzionario della Camera di Commercio nominato dalla Giunta di essa. Al Conservatore verranno a competere, oltre alle funzioni di certificazione, le delicate mansioni di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti, come da art. 2189 c.c., oggi demandate al Cancelliere. Tenuto conto della massa di atti da iscrivere, convergenti da tutto il territorio della Provincia e non più solo dal circondario di Tribunale, sarà indispensabile che l'ufficio del Conservatore sia composto da una pluralità di funzionari.

Rimane la figura del Giudice del registro, istituita già nel codice civile, con mansioni di generica vigilanza e con gli specifici incumbenti (iscrizione e cancellazione d'ufficio; decisione sui reclami avverso i rifiuti di iscrizione) contemplati agli artt. 2189-2191 c.c. per gli atti delle imprese commerciali. I compiti di tale Magistrato si estendono però sia come qualità che come quantità.

Sotto il profilo qualitativo egli dovrà infatti vigilare non solo sulla osservanza degli artt. 2188 seg. c.c., cioè delle norme relative alla iscrizione delle imprese commerciali, ma anche sulle ulteriori norme introdotte con l'art. 8 in esame e da introdursi con il futuro regolamento attuativo (comma 1°): si tratta cioè delle disposizioni attinenti all'iscrizione delle imprese non commerciali. Sarà verosimilmente compito del regolamento attuativo dare più precisi contorni a tale potere di vigilanza, il quale certamente non può concepirsi come concretante un rapporto gerarchico, sia pure improprio, e perciò privo di poteri di controllo sostitutivo o di annullamento d'ufficio fuori dei casi espressamente considerati agli artt. 2189-2191 *cit.*

Sotto il profilo quantitativo, le mansioni del Giudice del registro risultano potenziate dal maggiore ambito territoriale a lui affidato: il Magistrato ha competenza provinciale, pari cioè a quella del registro delle imprese; coerentemente è previsto che egli appartenga al Tribunale del capoluogo di provincia, essendo designato dal Presidente di tale Tribunale (comma 2° dell'art.8); poiché, con riferimento alle sua nomina, la legge parla di giudice "delegato" dal Presidente del Tribunale, si desume che in linea principale le mansioni spettano allo stesso Presidente, il quale potrà esercitarle personalmente ovvero delegarle anche a più di un giudice, secondo le esigenze del servizio.

#### *7. Segue: le sezioni speciali del registro.*

L'aspetto più significativo della riforma, e foriero dei maggiori problemi interpretativi, consiste nella istituzione di sezioni speciali del registro, destinate ad assorbire il registro delle ditte, il quale cesserà così di esistere. Il comma 4°, riprendendo una concezione presente già nei primi progetti di riforma, ha previsto speciali sezioni rispettivamente per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e gli artigiani; per questi ultimi la sezione non è sostitutiva dell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985 n.443, ma è destinata a riportarne il contenuto (in proposito la legge parla di annotazione, e non di iscrizione, come avviene per le altre sezioni); si tratta, in sostanza, di una sorta di raccordo telematico tra il registro delle imprese e

l'Albo delle imprese artigiane. Analogo raccordo sarebbe stato opportuno con il registro prefettizio delle cooperative, ma sul punto la legge non ha provveduto.

Anche se l'espressione "sezioni" potrebbe fare pensare ad una sottospecie nell'ambito del comune genere dato dal registro delle imprese, in realtà le sezioni speciali sono una cosa completamente diversa; l'unico elemento unificatore rispetto al corpo centrale consiste nel dato formale della organicità del registro attraverso gli opportuni collegamenti e richiami consentiti dalla tecnica informatica. A parte questo aspetto (e prescindendo per il momento della sezione artigiani), si nota subito una netta differenza consistente nel fatto che le sezioni o non riguardano imprenditori commerciali (così avviene per le società semplici e gli imprenditori agricoli), oppure riguardano imprenditori non soggetti all'obbligo codicistico dell'iscrizione (piccoli imprenditori). Sul piano degli effetti, poi, la differenza è altrettanto marcata poiché, mentre per quello che si può chiamare corpo centrale del registro vale il regime di pubblicità legale previsto dal codice civile, le iscrizioni nelle sezioni hanno finalità statistica e di pubblicità di fatto (comma 5°).

Il novero dei soggetti che, secondo il codice civile, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, per gli effetti ivi previsti, non è dunque stato ampliato, né risulta modificato l'art. 2195 c.c. sulla nozione di imprenditore commerciale. Rimane perciò aperta la dibattuta questione sull'obbligo di iscrizione delle associazioni, fondazioni e comitati che svolgano anche una attività commerciale; quanto agli enti pubblici aventi ad oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa, non è invece dubbio che per essi diviene attuale l'obbligo di iscrizione agli effetti codicistici, ai sensi dell'art. 2201 c.c.

Venendo a considerare le sezioni speciali, la legge è alquanto sintetica a questo proposito, limitandosi ad enumerarle e ad indicare gli effetti dell'iscrizione; sarà perciò compito del regolamento attuativo fornire una più compiuta disciplina, ed è presumibile che il contenuto delle sezioni speciali sarà più ricco, quanto ad informazioni, di quello del corpo principale, così come già avviene attualmente con il registro ditte rispetto al registro società; una direttiva in tale senso, per il futuro regolamento è contenuta nella lettera d) del comma 8°. È inoltre presumibile che la medesima impresa possa essere iscritta in più sezioni contemporaneamente; si pensi al piccolo imprenditore che svolga attività agricole (coltivatore diretto), oppure all'impresa agricola costituita sotto forma di società semplice. Probabilmente si dirà anche il caso di una contemporanea iscrizione nel corpo principale e nelle sezioni speciali; tale il caso di una impresa agricola svolta sotto forma di società commerciale; non sembra dubbio che, in questo caso, la scelta del tipo di società renderà gli amministratori soggetti agli obblighi civilistici di iscrizione nel corpo principale del registro, mentre le esigenze di pubblicità notizia sottostanti all'istituzione delle sezioni speciali imporranno anche l'iscrizione nella sezione imprenditori agricoli. Pare poi evidente che, qualora la medesima persona fisica eserciti più imprese distinte, dovrà venire autonomamente iscritto per ciascuna di esse.

L'obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali trova presidio nella sanzione pecuniaria prevista all'art. 51 T.U. 20-9-1934 n. 2011, il cui disposto è da ritenere rimasto in vigore, nonostante riguardi la violazione all'obbligo di iscrizione presso il registro ditte (artt. 47 e 48 T.U. *cit.*): ed infatti il comma 10° dell'art. 8 in esame ha espressamente abrogato il solo comma 2° dell'art. 47 *cit.*, ove si prevedeva l'esenzione dei piccoli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione; tale abrogazione parziale, diretta ad ampliare l'ambito dei soggetti tenuti ad iscriversi (conformemente al previsto contenuto delle sezioni speciali), implicitamente ribadisce la vigenza dei restanti commi e li raccorda, come vigenti, con l'ambito del nuovo registro delle imprese. Mentre, dunque, la mancata osservanza dell'obbligo di iscrizione nel corpo centrale del registro rimane sanzionata agli artt. 2194, 2626, 2634 c.c., il mancato rispetto dell'obbligo di iscriversi alle sezioni speciali trova la sua sanzione, più blanda, nell'art. 51 T.U. n. 2011/1934 *cit.* (sanzione amm. da L. 10.000 e L. 40.000).

La legge tace invece, e lascia così insoluto il problema, sui rapporti e sul raccordo tra le varie sezioni speciali e tra queste ed il corpo centrale del registro. Questione tutt'altro che teorica, conseguendo effetti giuridici ben diversi dal rivestire l'imprenditore l'una o l'altra qualità in base a cui si individua la parte del registro in cui compete l'iscrizione. Si pensi all'imprenditore agricolo, il

quale avrà interesse a fare constare anche l'eventuale qualità di piccolo imprenditore da cui dipendono le agevolazioni previdenziali e la causa di prelazione per i crediti riferibili al coltivatore diretto; si pensi, ancora, all'interesse dell'imprenditore individuale a risultare iscritto nella sezione dei piccoli imprenditori, in modo da assicurarsi l'esenzione da fallimento.

Vi è da chiedersi anzitutto se l'iscrizione abbia un valore costitutivo o meramente dichiarativo della qualità che sottintende. È da ritenere che l'iscrizione abbia, a questo proposito, un valore puramente dichiarativo, nel senso che essa comporta solo una presunzione semplice (nascente dal controllo eseguito dal Conservatore al momento dell'iscrizione) circa il rivestire il soggetto la qualità risultante dall'ubicazione di iscrizione nel registro. Sarà dunque possibile, ad esempio, contestare in ogni tempo la qualità di piccolo imprenditore di chi si trova iscritto nella relativa sezione speciale del registro imprese, al fine di ritenerlo assoggettabile a fallimento. A differenza della qualità di artigiano, per cui l'art. 5 legge 8-8-1985 n. 443 prevede il carattere costitutivo dell'iscrizione al relativo Albo, nulla del genere è stabilito per l'iscrizione al registro imprese; ed è pacifico in dottrina, sotto un profilo generale, che l'iscrizione al registro delle imprese (a differenza di quanto accade nel diritto tedesco) non è costitutiva dello stato di commerciante; non si diventa imprenditore per effetto dell'iscrizione, ma si è obbligati all'iscrizione in conseguenza dell'assunta qualità di imprenditore discendente dall'attività di fatto intrapresa.

L'essere iscritti in una od altra sezione speciale, ovvero l'essere iscritti nel corpo centrale del registro anziché in una sezione speciale, ha dunque valore di presunzione semplice della qualità sottintesa dal tipo di iscrizione, suscettibile di prova contraria nel giudizio in cui tale qualità venga invocata. Ciò non toglie che il vantaggio di godere di una presunzione, ancorché semplice, sia considerevole, tanto più che la non iscrizione nel corpo o nella sezione desiderata comporta una presunzione in senso opposto (cioè sul non rivestirsi la qualità addotta). Ed allora è prevedibile il sorgere di numerose contestazioni sull'iscrizione o mancata iscrizione in contrasto con le modalità auspiccate dall'interessato; tali contestazioni si presenteranno, inoltre, subito in gran numero poiché, per quanto riguarda gli imprenditori individuali, tutto il contenuto dell'attuale registro ditte dovrà essere trasfuso e suddiviso, in sede di attuazione del registro imprese, tra il corpo centrale del registro e la sezione speciale piccoli imprenditori: in breve tempo dovrà essere vagliato un notevole numero di posizioni, con le rilevanti conseguenze giuridiche a carico degli interessati di cui si è detto. Ancora più delicata si porrà la situazione per gli artigiani; per essi le incertezze derivano financo dalla difficoltà di individuazione della regola giuridica cui attenersi. È noto infatti che l'artigiano, concepito dal legislatore del 1942 come piccolo imprenditore e come tale collocato nella enumerazione di cui all'art. 2083 c.c., ha assunto per effetto della legge del 1956 e, ancor più, con la legge n. 443/1985, un ambito tale da abbracciare anche la media impresa, potendo arrivare in certi casi ad avere fino a 40 dipendenti; l'impresa artigiana concepita dalla legge 443/1985 è diventata una categoria non omogenea, sotto il profilo strutturale e dimensionale, e non a caso la giurisprudenza distingue nell'ambito di essa tra artigiani esenti da fallimento e artigiani assoggettabili ad esso, e parimenti tra artigiani cui compete il privilegio sui crediti *ex art. 2751-bis c.c.* e artigiani cui tale privilegio non compete. La nuova legge sul registro imprese prevede per le imprese artigiane una sezione speciale che si limita a recepire ("annotare") l'avvenuta iscrizione all'Albo dell'artigianato; rimane però il problema, che ritengo da risolvere in senso affermativo, se questi stessi imprenditori debbono comparire anche in altre parti del registro; ed allora sorgeranno contrasti e contestazioni, nei singoli casi, se l'interessato debba essere iscritto esclusivamente nella sezione speciale degli artigiani ovvero anche nel corpo centrale degli imprenditori commerciali, cui si applica il c.d. statuto dell'imprenditore (obbligo di tenuta della contabilità civilistica; obbligo di iscrizione agli effetti della pubblicità legale; assoggettabilità e fallimento). Parimenti sorgeranno contestazioni se un imprenditore individuale (non artigiano) debba comparire, nel caso concreto, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori, ovvero nel corpo centrale del registro, in quanto non piccolo imprenditore.

L'art. 8 in esame tace su chi dovrà affrontare in primo esame tali questioni e sui rimedi in sede di reclamo. Un primo elemento di certezza, ma limitato alle iscrizioni nel corpo centrale del registro, è dato dagli artt. 2189-2192 c.c. La iscrivibilità della domanda dovrà essere controllata dal Conservatore e contro il rifiuto motivato di tale funzionario sarà esperibile il ricorso al Giudice del registro nonché l'eventuale ulteriore gravame al Tribunale; qualora si rilevi che un'iscrizione doveva avvenire in una delle sezioni speciali, anziché nel corpo centrale, o viceversa, il Giudice del registro provvederà, rispettivamente, a ordinare la cancellazione dal corpo centrale ovvero la iscrizione d'ufficio in esso, con il procedimento ivi previsto. Il problema rimane però aperto sotto due profili, nel caso in cui il contrasto riguardi la iscrizione in una od altra sezione speciale e nel caso in cui, ordinatasi l'iscrizione d'ufficio nel corpo centrale, si tratti di eliminare preesistente iscrizione nella sezione speciale che appaia incompatibile; in una parola, il problema sorge là dove si debba intervenire sulle iscrizioni o cancellazioni concernenti le sezioni speciali. Non pare possibile una applicazione diretta degli artt. 2189 segg. c.c., poiché essi, a parere dello scrivente, sono riferibili esclusivamente alla pubblicità con effetti legali, e cioè alle iscrizioni nel corpo centrale del registro imprese: in proposito si può osservare che gli artt. 2189 segg. sono inseriti nella medesima sezione cui appartiene l'art. 2193 c.c. (che stabilisce appunto gli effetti legali della pubblicità ivi prevista); inoltre che la dizione del comma 2° dell'art. 8 in esame distingue, come ambito di mansioni dell'ufficio del registro, tra la "tenuta del registro in conformità agli artt. 2188 segg. c.c." e "le disposizioni della presente legge" (la quale ha appunto istituito le sezioni speciali con funzione di pubblicità notizia). Rimane l'eventualità di una applicazione analogica; la quale non incontra problemi quanto ai primi due commi dell'art. 2189 c.c. (domanda dell'interessato e controllo di iscrivibilità da parte del Conservatore), ma incontra seri ostacoli con riferimento ai poteri del Giudice del registro, su ricorso o d'ufficio, di ordinare l'iscrizione o la cancellazione; i casi in cui l'autorità giudiziaria ordinaria può ordinare un fare alla pubblica amministrazione sono infatti comunemente ritenuti eccezionali e come tali non suscettibili di estensione analogica. Si potrà forse ripiegare sul concetto di interpretazione estensiva, la quale non incappa nel detto divieto, e in forza di essa (sul fondamento degli artt. 2189-2192 c.c.) demandare ai poteri del Giudice del registro (e al successivo controllo del Tribunale di sede di gravame) di dirimere anche le questioni attinenti alle iscrizioni e cancellazioni nelle sezioni speciali. Quest'ultima soluzione, ancorché sembri la più realistica, non appare ancora del tutto appagante; infatti, attraverso l'attribuzione del Giudice del registro di un potere di ordinare d'ufficio iscrizioni e cancellazioni, verrebbe a crearsi, in forza di una interpretazione estensiva, una sorta di rapporto gerarchico improprio (c.d. controlli sostitutivi) tra l'ufficio del Giudice del registro ed il Conservatore, il che non pare in armonia con il generico potere di vigilanza previsto al comma 2° dell'art. 8 in esame.

Comunque, presupponendo che anche le iscrizioni nelle sezioni speciali del registro possono competere i poteri di cui agli artt. 2189-2192 c.c., le modalità per la loro esecuzione potranno essere più compiutamente disciplinate in sede di regolamento; tenuto conto del gran numero di contestazioni destinate ad abbattersi, almeno nel primo impatto, sull'ufficio del registro imprese, e tenuto conto della inesistenza di strumenti di indagine a diretta disposizione del Giudice del registro, appare altamente auspicabile che le disposizioni regolamentari prevedano un primo grado in sede amministrativa, col compito di fungere da filtro per le contestazioni maggiormente infondate e di istruire in fatto la pratica.

#### *8. Segue: problemi di competenza territoriale e di regime transitorio.*

Si è visto come la competenza territoriale del nuovo ufficio del registro imprese corrisponde alla provincia e come, correlativamente, il Giudice del registro appartenga al Tribunale che ha sede nel capoluogo; il medesimo Tribunale è pertanto quello chiamato a decidere sui reclami avverso i decreti del Giudice del registro ai sensi dell'art. 2192 c.c.

La legge lascia in ombra, invece, quale sia il Tribunale competente a ordinare, nei casi previsti dalla legge l'iscrizione degli atti delle società (la c.d. omologa), ai sensi degli artt. 2330-2411 c.c. e

analoghe disposizioni. L'art. 2330 c.c. stabilisce che il deposito dell'atto da omologare avvenga presso l'ufficio del registro nel cui ambito territoriale è posta la sede legale della società, mentre, al terzo comma, parla genericamente di Tribunale, cui spetta l'omologa. L'individuazione del Tribunale competente a tale fine non ha finora creato incertezze stante la coincidenza territoriale tra Tribunale e ufficio del registro; il Tribunale cui compete la decisione sull'omologa è stato sempre pacificamente individuato in quello stesso presso la cui Cancelleria è incardinato l'ufficio del registro ove deve eseguirsi il deposito e l'iscrizione. Di conseguenza Tribunale competente all'omologa è sempre stato ritenuto quello nel cui circondario la società ha sede.

Con il nuovo ordinamento, però, l'ufficio del registro imprese non è più presso la Cancelleria ed il suo ambito territoriale non coincide più con quello del Tribunale. E allora sorge il dubbio se l'omologa debba ancora avvenire da parte del Tribunale nel cui circondario si trova la sede della società, ovvero da parte del Tribunale della città capoluogo di provincia in cui si trova la Camera di Commercio competente.

Quest'ultima sembra la soluzione preferibile. Si osserva in proposito che le esigenze di efficienza e razionalizzazione su cui insiste la legge di riforma (in particolare commi 6° ed 8° dell'art. 8 in esame) sarebbero in contrasto con l'eventualità che ciascun Conservatore del registro debba intrattenere collegamenti con una pluralità di Tribunali diversi, tanti quanti sono compresi nell'ambito della provincia. Inoltre, l'ufficio del registro delle imprese è concepito dalla legge come un complesso di organi che comprende non solo il Conservatore ed il Giudice del registro, ma anche il Tribunale cui quest'ultimo appartiene; tale Tribunale è infatti chiamato a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice del registro (art. 2192 c.c.). Se dunque nel complesso di organi che compongono il registro delle imprese si deve collocare anche il Tribunale presso cui il Giudice del registro presta servizio (e cioè il Tribunale capoluogo di provincia), in quest'ultimo dovrà essere anche individuato il Tribunale cui, senza altre determinazioni, fa riferimento l'art. 2330 c.c. ai fini del provvedimento di omologa; il provvedimento di omologa rientra infatti nell'insieme di formalità richieste ai fini dell'iscrizione ed è parte integrante delle complessive mansioni dell'ufficio del registro delle imprese. Ne consegue che con la futura attuazione del registro delle imprese i Tribunali non capoluogo di provincia perderanno la competenza all'omologa degli atti societari.

Per concludere è bene accennare ad un problema interpretativo che si pone con riferimento alla fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo regime. Una prima lettura dell'art. 8 della legge n. 580/1993 sembra fare emergere un contrasto tra termini cronologici: il comma 7° prevede infatti che la piena attuazione del registro dovrà avvenire entro tre anni, e dunque pone un termine fino al gennaio 1997 per la creazione delle necessarie strutture e l'immagazzinamento dei dati nelle banche informatiche delle Camere di Commercio (e proprio in preparazione di ciò il comma 11° prevede con effetto immediato che le future iscrizioni di atti nel registro imprese, ancorché transitoriamente ancora tenuto dalle Cancellerie, siano anche immagazzinate nelle banche dati delle Camere di Commercio. Invece il comma 8° stabilisce che entro sei mesi dovrà essere emanato il regolamento attuativo della legge ed il comma 12° fa coincidere con l'entrata in vigore di tale regolamento l'operatività giuridica del registro imprese; con quest'ultima scadenza è destinata dunque a cessare ogni competenza, anche certificativa, delle Cancellerie quanto a registro imprese, ormai sostituita dalle mansioni della C.C.I.A.A..

Una prima lettura della legge crea, dunque, lo sgomento che entro sei mesi il nuovo registro delle imprese dovrà cominciare a funzionare, pur avendo tempo tre anni a dotarsi delle indispensabili strutture operative. Non solo entro sei mesi dovranno cominciare a funzionare le sezioni speciali sostitutive del vecchio registro ditte; quest'ultimo, però, (divenuto a questo punto un inutile duplicato delle sezioni speciali) dovrebbe essere tenuto ancora per tre anni (il comma 7° pone infatti termine coincidente con quello, triennale, di compiuta attuazione delle strutture del nuovo registro).

La grave contraddizione, che avrebbe l'effetto di gettare allo sbaraglio il nuovo istituto senza le necessarie strutture, e dunque di farlo naufragare prima ancora del varo, può essere superata

considerando che l'effettiva entrata in vigore della nuova normativa è agganciata sì al regolamento attuativo (da emanarsi entro sei mesi), ma non già alla data della sua emanazione, bensì a quella della sua entrata in vigore. L'unica soluzione sensata appare allora che il regolamento suddetto preveda una lunga "vacatio" (in pratica due anni e mezzo), tale che la sua entrata in vigore, e perciò (ai sensi del comma 12° citato) l'entrata in vigore dell'intero nuovo istituto coincida con il termine triennale previsto per la realizzazione delle necessarie strutture operative. Si ritiene infatti che un regolamento bene può disciplinare la propria "vacatio legis" in modo difforme dal termine del 15° giorno dalla pubblicazione previsto all'art. 10 disp. prel. c.c.; tale norma, infatti, espressamente consente di essere derogata (ed anzi la clausola eccezionale ivi prevista può avere un senso solo se riferita ai regolamenti, non essendo necessario che una legge preveda la possibilità di essere derogata da una norma successiva con pari forza giuridica). Sul presupposto di una lunga "vacatio" del regolamento attuativo la riforma potrà trovare ordinata preparazione ed efficiente entrata in attività. In pratica, fino al gennaio 1997 continuerà a rimanere operativo l'attuale sistema (sia per quanto concerne il registro società che per il registro ditte), con la sola innovazione che gli atti destinati al registro società dovranno già da ora essere anche immagazzinati nella banca dati della Camera di Commercio (comma 11°); in questi tre anni una prima scadenza, a sei mesi, consiste nella emanazione del regolamento attuativo, le cui disposizioni di dettaglio saranno indispensabili per la effettiva predisposizione delle strutture operative; dopo ulteriori due anni e mezzo, a strutture ormai create, (e sul presupposto della ipotizzata "vacatio" del regolamento) scatterà l'effettiva entrata in vigore del nuovo istituto e parallelamente cesserà la tenuta del registro ditte (comma 7°) e le competenze delle Cancellerie in ordine alla tenuta del registro imprese. Si tratta di un termine sufficientemente lungo che, se affrontato con lungimiranza e dinamismo sotto l'aspetto organizzativo, potrà finalmente imprimere un salto di qualità in senso positivo alle attuali strutture del registro delle imprese, ormai obsolete ed inadeguate alle esigenze dell'odierna realtà economica. Si è finalmente vicini, anche in questo settore, alla c.d. rivoluzione informatica, la quale porrà termine ad un sistema di supporti cartacei, annotazioni da amanuense, ingombranti volumi, risalente alle disposizioni attuative dal codice di commercio del secolo scorso, ma che, come principio in sé (quello del supporto cartaceo), potrebbe farsi risalire, come è stato osservato a titolo di paradosso, alla civiltà degli antichi Egizi.